

Commissione Lavoro Senato

Sede

1

Milano, 3 giugno 2014

Audizione 4.6.2014 su Disegno di Legge 1428 in materia di delega
lavoro

Sintesi delle notazioni di AGI sul disegno di legge in oggetto:

1 – Per quanto riguarda la riforma e/o revisione delle tipologie contrattuali non è congruo esprimere alcuna valutazione di merito, tutto essendo demandato alle scelte politiche che saranno alla base dei vari decreti delegati.

Si può solo rappresentare allo stato la, almeno apparente, contraddizione fra gli obiettivi di «riordino e semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti» (art. 4, 1° co.) e la ventilata introduzione, anche se solo in via sperimentale, «di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti». Ovviamente tale valutazione non intende toccare il nodo politico della scelta – sulla quale le idee sono notoriamente varie e spesso contrapposte – ma solo la discrasia rispetto agli intenti dichiarati.

AGI comunque, apportando la specifica esperienza degli avvocati delle due parti delle controversie, è disponibile a collaborare nella mappatura delle questioni più discusse e dei contrapposti punti di vista che le sostengono.

2 – Quanto alla Cassa integrazione (art. 1), scontata la riaffermazione della finalità meramente congiunturale nell'impiego dello strumento, del resto in linea con l'impianto di cui alla legge n. 223 del 1991, sembra importante segnalare che la formulazione netta della norma comporterebbe il divieto di ricorso alla CIG anche ove l'azienda acceda alla procedura fallimentare, con effetti che è opportuno ponderare specificamente. In caso di fallimento dell'azienda infatti la Cigs costituisce uno strumento essenziale per salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale, nelle more della (auspicabile) cessione a terzi dell'attività imprenditoriale.

Sul piano formale sarebbe sufficiente aggiungere all'art. 1, 2° co., lettera a), punto n. 1 le seguenti parole «*salvo nel caso di apertura di procedura concorsuale*».

Circa l'esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario come condizione di accesso alla Cig sarebbe auspicabile un coordinamento con la disciplina dei contratti di solidarietà e con il loro finanziamento.

Da chiarire è anche l'alternativa di cui al 1° co. dell'art. 1 che si riferisce a «tutele uniformi e legate alla storia contributiva», non essendo chiaro se il riferimento è alle prestazioni e/o alla durata del trattamento.

Quanto all'*universalizzazione* desta perplessità l'esclusione di amministratori e sindaci, atteso che non può escludersi (v. Cass. n. 16080/1994) che anche costoro possano trovarsi in condizione di parasubordinazione.

Particolare attenzione merita la previsione di cui all'art. 1, 2° co., lett. a), n. 4 che pone al Legislatore delegato il criterio guida, ancora riferito alla ipotizzata riforma della CIG, della «revisione dei

limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori e alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato». Pur condividendo la necessità di utilizzare la CIG come strumento gestionale da differenziare in relazione alle singole realtà produttive ed occupazionali, sembra importante mantenere comunque una soglia minima universale e segnalare le rilevanti difficoltà applicative e gestionali, soprattutto per l'impresa, che una disciplina costruita come prefigura il criterio predetto comporterebbe. L'esigenza sospensiva e la rotazione dei lavoratori interessati infatti sarebbero messe in tensione tra loro, dovendo il datore modulare la sospensione, nell'ipotesi di riforma come prevista, in modo differenziato tra lavoratori destinatari.

3

3 – In contrasto con le finalità conclamate di cui all'art. 5 («adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici») pare la previsione di un *massimale per la contribuzione figurativa* [art. 1, 2° co., lett. b) n. 4]. Per le lavoratrici in maternità la contribuzione figurativa andrebbe comunque fatta salva in misura integrale.

4 – Infine AGI segnala l'opportunità di coordinare gli interventi di natura sostanziale e previdenziale prefigurati nel disegno di legge delega n. 1428, con le riforme della giustizia del lavoro, oggi all'attenzione del Ministro della Giustizia.

Inutile sottolineare come nel diritto del lavoro la predisposizione di adeguate ed efficienti strumentazioni processuali non solo garantisca al meglio i diritti delle due parti in conflitto ma possa costituire un asse portante della strategia della competitività

delle imprese italiane che costituisce l'obiettivo dichiarato del Governo anche in questa odierna riforma.


Allo scopo AGI ricorda – e documenta in allegato - di aver proposto al Sig. Ministro della Giustizia, direttamente a tramite il Consiglio Nazionale Forense (che coordinava le indicazioni dell'avvocatura al "tavolo" specifico convocato dal Sig. Ministro della Giustizia), una serie di riforme ritenute utili alla maggior efficienza del sistema della giustizia del lavoro (sistema comprensivo non solo del processo in senso stretto, ma anche delle A.D.R.) tra cui, da ultimo, un agile articolato, elaborato congiuntamente con l'Associazione Nazionale Magistrati, inteso ad abrogare il c.d. "rito Fornero per l'impugnazione dei licenziamenti" in area di applicazione dell'art. 18-L. 300/70 e l'introduzione di una disposizione intesa a favorire la possibilità che le parti del rapporto di lavoro possano legittimamente conciliare le controversie (con gli effetti liberatori per il datore di cui all'art. 2113 cod. civ.) con l'assistenza dei rispettivi difensori. Quest'ultima sarebbe una disposizione fortemente deflattiva sia del contenzioso sia dell'attività "notarile" attualmente svolta dai giudici e dalle DTL.

Questa ed altre disposizioni relative alle riforme della giustizia del lavoro, che AGI ha già indicato, potrebbero essere anticipate attraverso i decreti delegati in attuazione della delega di cui al disegno di legge n. 1428 per apprestare una riforma davvero incisiva del sistema.

AGI ringrazia per la fiducia manifestata dalla Commissione con l'audizione ed è disponibile ed interessata a contribuire più in dettaglio nell'iter dei Decreti Delegati.

Il presidente

Avv. Fabio Rusconi



5

Il Presidente
Avv. Fabio Rusconi

Ecc. mo Sig. Ministro della Giustizia

– d.ssa Annamaria Cancellieri

Sede

Milano, 7 gennaio 2014

Oggetto: proposte dell'associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani – AGI
per rilanciare l'efficienza del processo del lavoro

Signor Ministro,

cogliendo l'occasione dalla ricorrenza dei 40 anni della riforma del processo del lavoro (L. 533/73) e raccogliendo l'invito a contribuire alle riforme progettate dal Governo Letta (v. documento "Destinazione Italia" del 19.9.2013), AGI ha sintetizzato, all'esito di molteplici convegni e, da ultimo e specificamente, del suo Convegno Nazionale del 18 – 19.10.2013, una serie di indicazioni e proposte che ritiene utili al rilancio dell'efficienza del processo del lavoro.

Offrendo alla Sua attenzione tali indicazioni, di seguito sintetizzate in schema, AGI si dichiara disponibile ad ogni opportuno approfondimento e confronto costruttivo, intendendo contribuire al processo riformatore in corso (oltre a "Destinazione Italia", si tiene presente il DDL delega di riforma del processo civile approvato in CdM 17.12.2013 e la Relazione 3.12.2013 della Commissione presieduta dal Prof. Romano Vaccarella), con l'apporto specifico che al tema possono rendere gli avvocati di entrambe le parti del processo che vivono quotidianamente e sull'intero territorio Italiano l'esperienza relativa.

A) In via generale sul sistema processuale:

- il modello processuale del 1973 si presenta ancora valido ed attuale ed andrebbe rivitalizzato e ricondotto al suo spirito originario, innanzi tutto con una robusta iniezione di mezzi e risorse nonché con misure che perseguano l'efficienza in funzione della tutela e non a scapito di questa;
- i recenti interventi normativi (segnatamente, ma non solo, il Rito Fornero per

AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani

Via Lentasio, 7 – 20122 Milano
Tel. +39 02 58305930 – Fax +39 02 58326379
agipresidenza@giuslavoristi.it - segreteria@giuslavoristi.it
www.giuslavoristi.it

Il Presidente
Avv. Fabio Rusconi

la trattazione delle controversie in tema di impugnazione dei licenziamenti nell'area di applicazione dell'art. 18 SL), viceversa, si sono rivelati, alla prova dei fatti, assolutamente controproducenti per il sistema, aggravando la situazione anziché migliorandola ed ingenerando confusione e dubbi interpretativi che non possono non nuocere all'efficienza del processo;

– il contenzioso previdenziale pesa in maniera rilevantisissima sui carichi di lavoro, specie in alcune aree geografiche, e le misure adottate al riguardo sono state ad oggi marginali ed inefficaci.

Le proposte di AGI, al riguardo, sono le seguenti:

- la valorizzazione dell'udienza di discussione, che deve comunque concludersi con una conciliazione ovvero con un provvedimento del Giudice (sentenza od ordinanza istruttoria).
- La limitazione delle note scritte da riservarsi, in via del tutto eventuale, ai soli casi in cui via sia stata un'istruttoria complessa;
- posto che l'introduzione del contributo unificato non ha sortito alcun effetto deflattivo, ritorno pieno alla gratuità del processo, per garantire alla parte economicamente più debole l'accesso alla giustizia;
- per scoraggiare il contenzioso manifestamente infondato, prudente utilizzo della condanna per lite temeraria, purché lo strumento sia indirizzato anche al convenuto;
- l'individuazione di misure di incentivazione alla conciliazione per la Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del ruolo del difensore/specialista nel far rispettare le regole processuali anche al fine di arrivare, nel pieno rispetto del contraddittorio, ad una celere definizione della controversia;
- il rafforzamento delle iniziative formative, anche con momenti comuni avvocati/magistrati;
- l'elaborazione e valorizzazione di codici di buone prassi condivise.

*

B) Circa i riti sommari, cautelari e speciali

- Circa il rito-sommario ex art. 1/47 L. 92/2012 (detto "Rito Fornero") è unanime, tra i difensori di entrambe le parti delle controversie, il consenso sulla necessità di abrogazione, in quanto qualsiasi ipotesi ermeneutica, se riesce a risolvere uno dei molti problemi posti dalla disciplina, finisce per crearne altri.
- In particolare, il nuovo rito ha sollevato notevoli problemi processuali sui quali si confrontano e si concentrano giudici ed avvocati con l'effetto, verificatosi in larga misura nell'esperienza pratica, di mettere in secondo piano il tema centrale, quello della legittimità o meno del licenziamento. L'unico pregio (e non si tratta, però, di cosa di poco conto) è l'accelerazione che queste cause hanno avuto con tempi che, allo stato, appaiono per la maggior parte dei Tribunali coerenti (anche se non sempre rigorosamente rispettosi) con quelli "brevi" stabiliti dalla legge Fornero.
- A fronte di ciò si suggerisce – in totale sintonia con le conclusioni su punto della Relazione Vaccarella 3.12.2013 – quanto segue: a) abrogare integralmente il c.d. rito Fornero; b) prevedere che il Presidente del Tribunale (ma ciò dovrebbe avvenire anche in sede di Appello e di Cassazione) debba verificare che i singoli magistrati (o i collegi) provvedano a riservare un'udienza alla trattazione delle cause di licenziamento. La periodicità (settimanale o diversamente cadenzata) di tale udienza sarà individuata in base al carico delle cause di licenziamento di ogni Tribunale.
- In caso di mancata abrogazione del rito speciale, occorre urgentemente chiarire se, nell'ipotesi di licenziamento discriminatorio rientrante nella disciplina speciale delle varie leggi ad hoc (es. D. Lgs. 198/2006, D. Lgs. 215 e 216/2003), nonché in rapporto alla recente riforma del D. Lgs. 150/2011, prevale il rito dell'impugnazione del licenziamento (Fornero) o quello specifico (es. artt. 36 – 40 D. Lgs. 198/2006) o ancora quello uniforme sommario di cognizione, con la relativa competenza (art. 28 D. Lgs. 150/2011). Con varie conseguenze, anche sulle altre previsioni materialmente inserite nelle discipline antidiscriminatorie (onere della prova, legittimazioni, competenza territoriale).

Il Presidente

Avv. Fabio Rusconi

- Sull'art. 669 bis cpc: occorre chiarire l'efficacia dell'accertamento, non specificata nella norma attuale;
- Sull'art. 28 SL: occorrerebbe temperare talune eccessive rigidità che spesso si traducono in remora da parte del giudice ad adottare la pronunzia: manca un reclamo e / o la possibilità di ottenere velocemente la revisione o la sospensione del provvedimento adottato nella fase sommaria; è eccessiva la sanzione penale;
- Occorre rivitalizzare il disposto di cui all'art. 423, specie co.2, cpc e coordinarlo con le novità introdotte nel processo civile: la norma potrebbe essere deflattiva e idonea, se integrata con effetti analoghi al 186 quater cpc, a definire il processo con ordinanza, salvo richiesta di sentenza e comunque, se il giudice la applicasse con maggior frequenza, quando ritiene che parte del credito è accertato, consentirebbe conciliazioni fondate su una realtà processuale già ritenuta rilevante e ragionevolmente valutabile dalle parti.

*

C) Circa l'efficienza perseguita all'esterno del processo con la conciliazione e le A.D.R.

C) – 1: la Conciliazione:

- Le recenti riforme (spec. art. 31 L. 183/2010 e 77 DL-69/2013 conv. in L. 98/2013) hanno opportunamente abrogato l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione pre giudiziale, che aveva dato pessima prova, ma hanno introdotto l'obbligo per il Giudice di "tener conto ai fini della decisione" delle ragioni della mancata adesione ad una proposta conciliativa, addirittura proveniente, in limine litis (art. 420 cpc), dal medesimo Magistrato: tutto ciò sulla base di un'espressione incongrua e difficilmente compatibile con la terzietà che deve sempre caratterizzare l'attività e le decisioni del Giudice ed il suo obbligo di fondare queste sul materiale istruttorio acquisito (art. 115 cpc).

- Si propone di abrogare l'espressione e tornare alla formulazione originaria dell'art. 420 cpc, che piuttosto tendeva a rendere effettiva la partecipazione personale delle parti all'udienza, utilissima sia per il tentativo di conciliazione che per l'interrogatorio libero, capace spesso di semplificare, se non superare del tutto, l'istruttoria necessaria per la conclusione eventuale della causa; del resto è già

previsto dall'art. 91 cpc che il Giudice possa tener conto, ai fini del regolamento delle spese di lite, della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di una congrua proposta conciliativa;

- Si propone poi:

- la mediazione delegata (modello tedesco): il soggetto che effettua la proposta di mediazione non può coincidere con il soggetto che decide.
- L'affidamento ad AGI - associazione nazionale bipartisan ufficialmente riconosciuta dal CNF come specialistica maggiormente rappresentativa dell'elaborazione di testi standard conciliativi uniformi, idonei ad assumere l'efficacia di cui all'art. 2113, co. 4° cc.
- L'estensione dell'art. 7 della L. 604/66 come riformato dalla legge Fornero, alle imprese di piccole dimensioni. L'estensione dell'istituto, che ha dato sinora buona prova di sé, si giustifica sia per una razionale uniformazione della materia, sia perché l'esigua forbice tra il minimo e il massimo di indennità (tra 2,5 e 6 mensilità), spettante in caso di licenziamento ingiustificato in tale ambito, consente di pervenire più facilmente ad una risoluzione stragiudiziale della controversia.
- L'estensione dell'efficacia preclusiva all'impugnazione delle conciliazioni di cui all'art. 2113, 4° co. cc, a quelle sottoscritte dalle parti assistite da rispettivi avvocati specializzati: la misura, assolutamente ragionevole e coerente con lo spirito della norma che vuole assicurare al lavoratore la piena consapevolezza e tutela nel delicato passaggio conciliativo della vertenza, agevolerebbe l'iter delle conciliazioni stragiudiziali, sgravando le DTL dalle convocazioni (e dalle procedure gravose, oggi previste dall'art. 31 L. 183/2010) per la ratifica di accordi già raggiunti;
- prendendo spunto dalla disciplina sulla mediazione in materia civile e commerciale, occorrerebbe incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie anche attraverso idonee soluzioni fiscali, ad es. con la detassazione delle somme che una delle parti debba corrispondere all'altra sulla base dell'accordo o con l'assoggettamento ad una aliquota fissa.

C) – 2: L'arbitrato:

- L'arbitrato è sostanzialmente inesistente nell'esperienza lavoristica (salvo quello dell'art. 7 SL, per lo più utilizzato per l'impugnazione delle sanzioni minori), nonostante i molti interventi, sia sul fronte del mezzo rituale che di quello irrituale. Sarebbe invece una risorsa utilissima per sgravare la sede giurisdizionale e incentivare le parti a definire rapidamente e con costi sostenibili le controversie anche di lavoro.

- Le proposte all'effetto sono le seguenti:

- L'abolizione delle varie tipologie di arbitrato (attualmente quella rituale di cui agli artt. 806 e ss cpc, consentita solo se prevista da contratti o accordi collettivi, e le tre irrituali ridisciplinate dall'art. 31 L. 183/2010) concentrando la disciplina sull'art. 412 quater c.p.c. quale unico strumento arbitrale utilmente disponibile;
- L'abolizione della clausola compromissoria e dell'arbitrato secondo equità.
- L'obbligo per gli arbitri di applicare le norme di diritto del lavoro sostanziale, come condizioni di validità del lodo, e la possibilità di impugnazione del lodo per la relativa violazione.
- Al di fuori di tali casi, limitare l'inoppugnabilità del lodo ai soli diritti già maturati, coerentemente con la previsione dell'art. 2113 cc, nonché limitarne gli effetti in relazione agli aspetti fiscali e previdenziali.
- L'affidamento ad AGI – associazione nazionale bipartisan ufficialmente riconosciuta dal CNF come specialistica maggiormente rappresentativa – della funzione di comporre collegi di conciliazione ed arbitrato con professionisti qualificati e di elaborare buone prassi procedurali;
- L'incentivazione fiscale dello strumento (anche per compensarne il costo per le parti che vi ricorrono), ad es. con la detassazione delle



Avvocati Giuslavoristi Italiani

Il Presidente
Avv. Fabio Rusconi

somme che una delle parti debba corrispondere all'altra sulla base del lodo o con l'assoggettamento ad una aliquota fissa.

AGI auspica un incontro per illustrare in maggior dettaglio le proposte e si dichiara disponibile a collaborare, anche attraverso il proprio Comitato Scientifico, con il Ministero e le Istituzioni Parlamentari che intendano raccogliere l'apporto che essa può rendere.

Con osservanza

Il presidente

(avv. Fabio Rusconi)

AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani

Via Lentasio, 7 - 20122 Milano
Tel. +39 02 58305930 - Fax +39 02 58326379
agipresidenza@giuslavoristi.it - segreteria@giuslavoristi.it
www.giuslavoristi.it

Il Presidente
Avv. Fabio Rusconi

Ill.mo Sig. Ministro della Giustizia
On. Andrea Orlando

Egr. Sig. Capo di Gabinetto
Cons. Giovanni Melillo

Milano / Firenze, 15 maggio 2014

Oggetto: Seguito incontro del 5.5.2014 con ANM e AGI su ipotesi articolato per l'abrogazione del rito Fornero e norme sui licenziamenti

Faccio seguito all'incontro indicato in oggetto ed alla sollecitazione, che è stata ivi rivolta alle due associazioni-presentatrici del testo di proposta, a formulare in termini diversi la disciplina transitoria della normativa abrogativa del rito Fornero, in modo da rendere l'ipotizzata riforma di impatto più immediato, anche sui giudizi in corso.

AGI ed ANM hanno dunque rielaborato l'art. 4 del testo già consegnato cercando di prevedere tutte le ipotesi che la pratica potrebbe presentare e darvi risposta, così da evitare, nei limiti del possibile, ulteriori controversie interpretative, sempre inopportune sulle norme processuali.

Come il testo spiega, l'idea che informa il regime transitorio qui proposto è che il rito Fornero, abrogato dalla norma ordinaria, sia subito convertito, nei limiti del possibile, in rito ordinario (ferma la "corsia preferenziale" e il dovere di vigilanza dei Capi degli Uffici Giudiziari di cui agli artt. 2 e 3 del testo già consegnato), con le regolarizzazioni

AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani

Via Lentasio, 7 - 20122 Milano
Tel. +39 02 58305930 - Fax +39 02 58326379
agipresidenza@giuslavoristi.it - segreteria@giuslavoristi.it
www.giuslavoristi.it

Il Presidente
Avv. Fabio Rusconi

dei rispettivi atti, la possibilità di formulare in unico processo tutte le domande ed eccezioni che contrappongono le parti (con la correlata economia processuale), ed il rispetto dei rispettivi diritti di difesa.

Contemporaneamente, è previsto che l'eventuale ordinanza conclusiva della fase sommaria, se già emessa, possa assumere stabilità ove non opposta (oggi con il rito ordinario: art. 4, co. 2 e 3 prima parte); possa essere caducata o assorbita dalla sentenza conclusiva della eventuale fase a cognizione piena (art. 4, co. 3, seconda parte); possa essere oggetto di appello immediato su accordo delle parti (art. 4, co. 8).

Quest'ultima previsione in particolare, oltre che utile in sé all'economia processuale, potrebbe far sì che la Corte Costituzionale, davanti alla quale pende il noto giudizio sull' "identità" del giudice dell'opposizione, rimettesse gli atti al giudice *a quo* per consentire alle parti di quel procedimento di valutare se proporre appello immediato avverso l'ordinanza, superando così la problematica relativa al giudice dell'opposizione ivi rilevante.

La previsione dell'art. 4, co. 7, suggerita soprattutto da AGI, non investendo il passato (non è una norma di interpretazione autentica), disinnesci comunque la possibilità concreta che il dubbio di costituzionalità oggi pendente all'esame della Corte Costituzionale sia nuovamente proponibile ed ha senso specifico soprattutto ove il provvedimento di legge ipotizzato abbia tempi rapidi.

In conclusione, AGI ed ANM offrono al Sig. Ministro entrambi i testi, quello già consegnato il 5 maggio scorso – che, nel suo regime transitorio, ha il pregio della semplicità e che non dovrebbe sollevare alcun dubbio ermeneutico – e quello attuale – che contiene una disciplina transitoria assai più articolata, ma che potrebbe rendere la ipotizzata riforma di impatto più immediato.

*Il Presidente
Avv. Fabio Rusconi*

Naturalmente, ogni valutazione di politica del diritto e di merito sono affidate al Ministro ed agli Organi tecnici con cui le due associazioni, AGI ed ANM, sono ben disponibili a collaborare, se necessario.

Con l'occasione, ancor come seguito dell'incontro del 5 maggio scorso, rimetto un semplice testo che ipotizza la preannunciata soluzione normativa circa l'estensione, alle conciliazioni di lavoro raggiunte dalle parti assistite dai rispettivi legali, degli effetti di stabilità ed inoppugnabilità di cui all'art. 2113, u. co. c. c. e conferisce ai legali la funzione certificativa delle sottoscrizioni che consentirebbe all'accordo di ottenere direttamente dal Tribunale, che ne valuti la legittimità complessiva, la dichiarazione di esecutività.

Anche tale testo sta raccogliendo il consenso di ANM che, con AGI, intende collaborare per formulare ulteriori future proposte di miglioramento della giustizia del lavoro.

Con i migliori saluti

Avv. Fabio Rusconi



Per ogni necessità, indico il mio cellulare: 335.6131023

**Ipotesi di articolato per l'abrogazione del rito ex art. 1 legge
92/2012
e l'unificazione dei giudizi e della competenza sui licenziamenti**

Articolo 1

Le norme di cui all'art. 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.

Articolo 2

Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'art. 18 legge 300/70 sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.

Articolo 3

I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui all'art. 2.

Articolo 4 (*Disciplina transitoria: prima ipotesi*)

I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data del _____
(*data di entrata in vigore della legge – n.d.r.*) sono trattati e definiti
secondo le norme di cui all'art. 1, commi da 48 a 68, della legge 28
giugno 2012, n. 92.

Art. 4 (Disciplina transitoria: seconda ipotesi)

1. I giudizi che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono ancora pendenti nella fase di cui all'art. 1, comma 48, legge
92/2012 proseguono secondo la disciplina del titolo IV, libro II del
codice di procedura civile, previa l'assegnazione, d'ufficio o su istanza
di parte, di termini a ciascuna delle parti stesse per l'integrazione delle
domande, delle relative eccezioni e delle deduzioni ed istanze
istruttorie rispettive.

2. L'ordinanza ai sensi dell'art. 1, commi 49 e 50, legge 92/2012, se
già emessa alla data di entrata in vigore della presente legge,
conserva efficacia fino alla eventuale pronuncia che definisce il
giudizio di primo grado.

3. L'ordinanza di cui al comma precedente ha efficacia definitiva se
non sia depositato successivo ricorso con cui venga richiesta la
modifica o la revoca della stessa. In tal caso il ricorso è depositato con
le forme di cui all'art. 414 c.p.c., entro trenta giorni dalla data in cui

l'ordinanza stessa è stata comunicata, anche in via telematica, alle parti.

4. Quando il ricorso di cui al comma precedente è depositato, il giudizio prosegue secondo le regole del titolo IV, libro II del codice di procedura civile. Le parti possono formulare in tale giudizio domande, eccezioni ed istanze istruttorie, nonché depositare documenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto della fase sommaria.

5. I giudizi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono pendenti nella fase di cui all'art. 1, comma 51, legge 92/2012 proseguono secondo la disciplina del titolo IV, libro II del codice di procedura civile, previa l'assegnazione, d'ufficio o su istanza di parte, di termini a ciascuna delle parti stesse per l'integrazione delle domande, delle relative eccezioni, delle produzioni documentali ed istanze istruttorie rispettive.

6. Nei giudizi di cui ai commi 4 e 5 il giudice apprezza secondo l'art. 115 cpc le allegazioni delle parti e le prove eventualmente assunte nella fase sommaria.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5, il Giudice unico cui deve essere assegnata la controversia è diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza di cui all'art. 1, commi 49 e 50.

8. Sull'accordo delle parti, anche nel caso che sia già pendente l'opposizione di cui all'art. 1, comma 51 legge 92/2012, è ammessa l'impugnazione diretta dell'ordinanza di cui al secondo comma del presente articolo mediante appello proposto ai sensi dell'art. 433 e segg. c.p.c. .

9. Contro la sentenza di cui all'art. 1, comma 57 della legge 92/2012 l'impugnazione si propone con appello ai sensi degli artt. 433 e ss cpc. I giudizi introdotti ai sensi dell'art. 1, commi 48 e ss. della legge 92/2012 e pendenti nei gradi d'impugnazione all'entrata in vigore della presente legge proseguono secondo la disciplina del titolo IV, libro II del codice di procedura civile.

Articolo 5

Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli artt. 38 d.lgs. 198/2006 e 28 D.lgs. n. 150/2011.

La proposizione dell'azione nell'una o nell'altra forma preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio col rito diverso.

Articolo 6

Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a

cessare, col rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli art. 409 e segg. c.p.c. e sono soggette alle disposizioni degli art. 2 e 3 della presente legge.

Il Presidente
Avv. Fabio Rusconi

Ipotesi di norma intesa a conferire alle conciliazioni di lavoro raggiunte dalle parti con l'assistenza dei rispettivi avvocati la stabilità ed inoppugnabilità di cui all'attuale art. 2113, co. 4, c.c. ed a consentire agli avvocati stessi la capacità di certificare l'autografia delle sottoscrizioni delle parti, idonea a consentire la richiesta, al Tribunale competente, della esecutività della conciliazione.

all'art. 2113 c.c., dopo il IV comma, è inserito il seguente

(v) Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alla conciliazione intervenuta con l'assistenza degli avvocati delle parti che devono intendersi abilitati alla certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni delle parti dagli stessi rispettivamente assistite. In tale caso il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori con certificazione dell'autografia delle firme può essere dichiarato esecutivo, a semplice richiesta di una delle parti, dal Tribunale - in funzione di Giudice del Lavoro - avente sede nel circondario in cui è compreso il Comune ove è stato sottoscritto il verbale.

Il Presidente
Avv. Fabio Rusconi

Spett. Consiglio Nazionale Forense
Att.ne sig. Ezio Germani

Milano / Firenze, 19.5.2014

Oggetto: sintesi delle proposte di AGI circa il "Tavolo Degiurisdizionalizzazione e partecipazione forense alla giurisdizione" – da riferire al Ministro della Giustizia

1. Negoziazione assistita

AGI è favorevole – naturalmente limitatamente ai diritti disponibili, anche se garantiti da norme inderogabili – segnalando che il particolare regime del diritto del lavoro esige una disposizione speciale che si indica nella seguente:

Ipotesi di norma intesa a conferire alle conciliazioni di lavoro raggiunte dalle parti con l'assistenza dei rispettivi avvocati la stabilità ed inoppugnabilità di cui all'attuale art. 2113, co. 4, c.c. ed a consentire agli avvocati stessi la capacità di certificare l'autografia delle sottoscrizioni delle parti, idonea a consentire la richiesta, al Tribunale competente, della esecutività della conciliazione.

all'art. 2113 c.c., dopo il IV comma, è inserito il seguente

(v) Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alla conciliazione intervenuta con l'assistenza degli avvocati delle parti che devono intendersi abilitati alla certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni delle parti dagli stessi rispettivamente assistite. In tale caso il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori con certificazione dell'autografia delle firme può essere dichiarato esecutivo, a semplice richiesta di una delle parti, dal Tribunale - in funzione di Giudice del Lavoro - avente sede nel circondario in cui è compreso il Comune ove è stato sottoscritto il verbale.

*

AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani

Via Lentasio, 7 – 20122 Milano
Tel. +39 02 58305930 – Fax +39 02 58326379
agipresidenza@giuslavoristi.it - segreteria@giuslavoristi.it
www.giuslavoristi.it

2. Estensione dell'art. 7 L. 604/66 (come modificato dalla L. 92/2012) a tutti i licenziamenti per motivo oggettivo:

Opportuno, data la buona prova dell'istituto, oggi limitato ai rapporti cui è applicabile l'art. 18 L. 300/70.

*

3. Riordino e rilancio dell'arbitrato in materia di lavoro:

riconduzione delle quattro forme di arbitrato previste rispettivamente dagli artt. 806 cpc e dall'art. 31 L. 183/2010 a quella oggi prevista dall'art. 412 quater cpc con le seguenti variazioni:

- a. divieto di stipula di clausole compromissorie;
- b. divieto di dar corso ad arbitrati secondo equità;
- c. obbligo per gli arbitri di decidere secondo diritto sostanziale e possibilità per le parti di impugnare il lodo davanti al Giudice (Corte d'Appello) per le relative violazioni;
- d. al di fuori di tale caso, limitare la proponibilità dell'impugnazione alle decisioni che investono i diritti non maturati ed i diritti indisponibili;
- e. affidamento ad AGI, associazione specialistica riconosciuta come maggiormente rappresentativa, della funzione di comporre collegi di conciliazione ed arbitrato e di elaborare codici di buone prassi procedurali;
- f. congrui interventi diretti a rendere l'istituto accessibile e conveniente per le parti e gli arbitri, tra cui i seguenti:

f1. superamento dell'attuale sistema di compenso degli arbitri (art. 31 L. 183/2010 (una delle ragioni dell'inefficacia dell'istituto));

f2. "Voucher giustizia": lo Stato destina ad un Fondo compenso arbitri una quota del risparmio di costi generali che ottiene dalla scelta arbitrale delle parti in luogo del ricorso alla giustizia togata;

f3. Detassazione delle somme oggetto del lodo.

*

4. Previsione di funzioni amministrative in capo all'avvocato

Facoltà di certificare la conformità all'originale di copie di atti propri e di tutti gli atti del processo o della procedura stragiudiziale entro cui il legale presta mandato.

*

5. misure per favorire la conciliazione degli enti previdenziali e delle Amministrazioni

Studiare misure per evitare l'attuale situazione in cui i legali degli enti e delle Amministrazioni non hanno mandato per conciliare e i responsabili degli enti e Amministrazioni stessi preferiscono la condanna piuttosto che assumere la responsabilità della conciliazione.

*

Il Presidente
Avv. Fabio Rusconi

6. Necessaria la detassazione di tutte le ADR per incentivarne l'utilizzo alternativo alla giurisdizione.

Con reinvestimento sul sistema giustizia delle risorse comunque risparmiate dalle ADR

*

7. Parere favorevole alla proposta, formulata da altre associazioni, di consentire all'avvocato l'ingiunzione monitoria

Il presidente AGI
Avv. Fabio Rusconi



